



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP  
(Rif. n. 1070/15 S.N. del 6 ottobre 2015)

= ROMA =

Con riferimento a quanto segnalato da codesta Segreteria Nazionale con la nota sopra indicata, relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

Codesta O.S., nell'affermare che la normativa e la giurisprudenza in materia prevedono il ricorso all'istituto della malattia per giustificare l'assenza dal servizio per l'espletamento delle relative visite specialistiche, chiede la revoca della circolare ministeriale n. 333-A/9807.F.4/5567/2015 del 24 luglio 2015 della citata Direzione, che disciplina la materia in argomento, ed il ripristino dell'orientamento contenuto nella nota n. 557/RS/01/61/4166 dello scrivente Ufficio, datata 2 agosto 2013, in cui si precisava che: "...è quindi possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto dei congedo straordinario per malattia...".

Al riguardo è stato evidenziato che la possibilità di imputare l'assenza dal servizio del dipendente che deve effettuare una visita specialistica all'istituto del congedo straordinario per malattia, pur in assenza di una patologia in atto, era praticabile alla luce della previgente disciplina in materia di assenze per visite specialistiche (art. 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, che ha novellato l'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001).

Infatti, la nota n. 557/RS/01/61/4166 richiamata da codesta O.S., è stata redatta quando era ancora in vigore la citata legge 111/2011, il cui art. 16, comma 9, novellando l'art. 55 septies del d.lgs. 165/2001, introduceva il nuovo testo del comma 5 ter, che recitava: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

*prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.*

Tuttavia il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha successivamente e nuovamente emendato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 che, attualmente, recita: “*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di Visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione...*”.

A seguito della modifica legislativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 2/2014 che impartiva nuove direttive.

E', però, noto che il TAR del Lazio, con sentenze n. 5711 e 5714 del 17.4.2015, censurava l'interpretazione fornita dal Dipartimento, annullando la predetta circolare.

In sintesi, il Collegio ha precisato che “... *la novella legislativa in esame non può avere carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento...*”.

La predetta Direzione Centrale, al fine di consentire una compiuta identificazione della normativa vigente in materia ed una uniforme applicazione della stessa a tutto il personale della Polizia di Stato, ha diramato la menzionata circolare nr. 333.A/9807.F.4/5567/2015 del 24 luglio 2015.

E' stato evidenziato che, nella sopraindicata circolare, il richiamo esplicito alla norma di cui all'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 si riferisce, come correttamente rilevato anche nelle sentenze del TAR, al titolo giustificativo del permesso, cioè all'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, che deve essere presentata dal dipendente che effettua la visita, terapia, ecc..

In ordine, invece, all'istituto giuridico che può essere utilizzato per giustificare l'assenza, in attesa della disciplina di dettaglio dei permessi di cui alla norma (che solo in sede di revisione della disciplina contrattuale potrà essere dettata) non può che utilizzarsi, in assenza di una patologia in atto che giustifichi il ricorso all'istituto del congedo straordinario per malattia, quello del congedo straordinario per gravi motivi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

La discrezionalità nella concessione del beneficio, nel caso di specie, dovrà essere limitata, ovviamente ed unicamente, alla verifica della ricorrenza dei presupposti individuati dalla norma di riferimento.

Pertanto, nessuna valutazione ulteriore dovrà essere effettuata, dal dirigente dell'ufficio o reparto che concede il congedo straordinario, sul contenuto, in termini strettamente medici, dell'attestazione o sulla legittimità o meno della tipologia di accertamento o visita effettuata, ciò a tutela del diritto alla privacy del personale, tanto più in quanto si tratta, come noto, di dati ultrasensibili.

L'unica valutazione che, legittimamente, dovrà essere operata, riguarda la presentazione di un titolo giustificativo da parte del dipendente che effettua la visita, terapia etc., di un'attestazione, quindi, che possieda i requisiti prescritti dalla norma (rilascio ad opera del medico o della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, indicazione della tipologia di visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico effettuato, indicazione dell'orario di effettuazione), in presenza della quale l'istituto del congedo straordinario per gravi motivi dovrà essere concesso.

Per contro, in assenza di un'attestazione pienamente corrispondente al dato normativo di riferimento, la concessione dell'istituto in parola dovrà essere negata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Ricciardi)